



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA | UMBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1808/2015 depositato il 13/11/2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620150003294948002 INVIM 1991 contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620150003294948002 INVIM 1991 contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1808/2015

UDIENZA DEL

16/05/2016 ore 09:00

N°

2076


PRONUNCIATA IL:

16-5-16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13-9-16

Il Segretario



DR. S.S. A.M. RIZZATO


FATTO:

In data 13/11/2015, il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dal Dott. Montanaro Vito, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso cartella di pagamento n° 10620150003294948002, notificata con RR da Equitalia Sud S.p.a. per conto dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Taranto, il 25/08/2015 e del relativo ruolo n° 2015/000153 e con la quale si chiedeva il pagamento di complessive €. 53.542,00 per INVIM + Registro + sanzioni ed interessi e spese di notifica.

L'Ufficio nelle sue controdeduzioni, aveva evidenziato che la suddetta cartella derivava dall'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di somme già richieste dall'Ufficio con l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n° 2012/27519, notificato al ricorrente (quale erede dal 20/07/2012) e con il quale si recuperavano a tassazione l'INVIM ed accessori rivenienti da sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n° 274/06/08, già passata in giudicato che aveva già deciso sulle imposte da pagare (dal de cuius), per vendita di un immobile effettuata nel 1991 dal sig. [REDACTED] padre del ricorrente, deceduto il 15/01/99,

Il ricorrente eccepiva:

- 1) L'estraneità alla pretesa, perché non aveva mai preso parte al giudizio conclusosi con la suddetta sentenza.
- 2) Il difetto assoluto di motivazione della cartella, che conteneva indicazioni di dati numerici e documenti scaduti.
- 3) Il difetto di allegazione, non erano stati allegati atti prodromici sconosciuti.
- 4) La carenza di prova da parte dell'Ente impositore.
- 5) I debiti del genitore defunto. Il ricorrente aveva rinunciato all'eredità del padre



██████████ Ancora, nell'atto non era specificata la qualità di erede.

Comunque il debito andava ripartito pro quota.*

- 6) Il mancato rispetto del contraddittorio e l'omessa redazione del PVC.
- 7) L'omessa sottoscrizione, la cartella de quo non era sottoscritta.
- 8) Violazione art. 12 DPR 602 per mancata sottoscrizione del ruolo del titolare dell'Ufficio.
- 9) Il calcolo degli interessi, non era dato comprendere le % applicate e le modalità di calcolo.

Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento della cartella de quo.

In data 17/12/2012, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Controlli, depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali in particolare, evidenziava che sia pure con notevole tardività il ricorrente aveva prodotto copia di atto di rinuncia all'eredità sua e rinuncia per conto dei suoi figli all'epoca dell'atto minorenni.

Conseguentemente il contribuente non era da considerarsi erede del sig. ██████████, dunque non più soggetto coobbligato alla debenza tributaria del padre defunto. Pertanto, il ruolo de quo, doveva ritenersi inefficace nei confronti del ricorrente.

Chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 Dlgs. 548/92.

Il giorno 16/05/2016, si riunisce il Collegio della IV Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in Pubblica Udienza, del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Intervengono i rappresentanti delle parti in causa, che si riportano al contenuto degli atti

rispettivamente depositati.


Successivamente ed in Camera di Consiglio, il Giudice Relatore evidenzia quanto affermato dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni depositate e la sua richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

Taranto li 16/05/2016

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE RELATORE

